



Co-Funded by the
European Union

Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"
Via Aldo Moro, 22 – Gravina di Catania
Tel. 095416230
Cod. Fisc. 93003130874
Cod. Mecc. CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it
Pec: ctic828005@pec.istruzione.it
Sito web: noidellalampedusa.it

Circolare n. 19

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0010015 del 11/09/2026
VII (Uscita)

A tutto il personale
docente ed ATA
in particolare, ai docenti preposti
(responsabili di plesso e collaboratori del D.S.)
A tutte le famiglie degli alunni
Al DSGA
Al RLS sig. Medici Maria
SITO WEB (HOME)
REGISTRO ELETTRONICO
SEDE

OGGETTO: SINTESI OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E TRASMISSIONE REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 22-09-2021 DELIBERA N. 193

In riferimento all'oggetto, ed avuto riguardo alle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo che grava sul personale scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata "scolastica" (dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche), si ritiene opportuno fornire alle SS. LL. alcune preliminari indicazioni riferite alla ricognizione della normativa in vigore, che richiamano norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del

personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09 art. 29, co 5) e alle norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80 art. 61).

Responsabilità contrattuale

Per i docenti il CCNL 2006-09 art. 29, co 5 prevede che “ *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*”

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: “*....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni ,compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti....*”

Responsabilità extracontrattuale

- art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
- art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace. Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. In via generale, si osserva che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dal loro profilo, anche sul personale A.T.A. Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico. Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

Di seguito si comunicano ai Sigg. Docenti e al Personale A.T.A. alcuni chiarimenti in materia di “Vigilanza sugli alunni”:

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

La vigilanza sugli allievi durante lo svolgimento dell'attività didattica fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti, accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita della scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

In merito alla regolamentazione dell'entrata degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni attività, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL 2006-09 art. 29 co. 5).

Si dispone, di norma, che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE E DURANTE LA RICREAZIONE E LA MENSA.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata **dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.** I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal vigente CCNL (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A).

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

5.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI

TALE MATERIA È DISCIPLINATA DALL’ ART. 19-BIS DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO IN LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172, IL CUI CONTENUTO SI RIPORTA TESTUALMENTE:

“ 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle Lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche. “

In base alla predetta norma pertanto, i genitori o gli esercenti la patria potestà che intendono avvalersi di tale disposto di legge , dovranno preventivamente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo-liberatoria disponibile presso gli Uffici di segreteria. Copia di detto modulo sarà poi consegnata ai docenti di classe per l'opportuna conoscenza.

5. VIGILANZA SUGLI ALUNNI H

La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave e/o, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA E VICEVERSA.

Durante il tragitto aula – palestra, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti accompagnatori; anche durante l'attività motoria gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti per tutto il tempo di svolgimento della stessa.

7. PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, in attesa che lo specifico Regolamento venga aggiornato ed approvato dagli OO.CC. preposti, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. E' opportuno che i docenti portino con loro un elenco nominativo degli alunni con recapiti telefonici, per comunicazioni urgenti e alle famiglie.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

9. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO.

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente.
- **Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**
- Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola.
- Chiamare, se necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.
- Dare immediata comunicazione in segreteria e presentare una dettagliata relazione.
- La segreteria provvederà a comunicarlo alla Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Al fine di attuare l'interesse degli alunni in primis, di tutto il personale scolastico e degli utenti, che a qualsiasi titolo accedono agli edifici scolastici di pertinenza di questo Istituto, si sollecita un'attenta e riflessiva lettura del regolamento allegato (deliberato dagli OO.CC. della scuola) e soprattutto la massima collaborazione per il tassativo e costante rispetto di tutte le regole in esso contenute.

LA PRESENTE ASSUME VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO.

Si rammenta che la lettura e la conoscenza delle circolari interne costituiscono dovere di servizio e pertanto tutto il personale è tenuto a rispettare tale adempimento mediante la spunta di presa visione nell'apposita casella del registro elettronico (per i docenti) e tramite notifica di ricevimento per il personale ATA, in modo tale che l'Ufficio di Dirigenza possa effettuare i dovuti controlli

Allegato: REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena Scavo

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/93**